

# **COMUNE DI SOSSANO**

#### Provincia di VICENZA

Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) - Tel. 0444 885220 - 885904 - 888695 C.F. 80006390241 - P.IVA: 00815480249

comune.sossano.vi@legalmail.it

Sossano, 26 settembre 2024

### OGGETTO: MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE FOSSI DI PROPRIETÀ PRIVATA. OBBLIGO DI RIPRISTINO DEL NORMALE DEFLUSSO DELLE ACQUE.

Ai proprietari delle aree e dei terreni,

Premesso che il Comune di Sossano è dotato di un Regolamento di Polizia Rurale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2004) il quale, al Capo V – Fossi e canali privati – distanze alberi – rami protesi e radici, disciplina tra gli altri aspetti anche le modalità di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossi privati al fine di assicurare e garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Evidenziato che secondo tale Regolamento il mantenimento della funzionalità del reticolo idraulico costituisce un preciso **obbligo per i proprietari** delle aree su cui detti scoli insistono (art. 23 – Espurgo di fossi e canali – "Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, la cui manutenzione non sia di competenza dei Consorzi di Bonifica, è fatto l'obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue").

Considerato l'approssimarsi dell'autunno e delle relative precipitazioni atmosferiche tipiche della stagione, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso rammentare ai proprietari delle aree e dei terreni, sia coltivati che incolti, la necessità di provvedere alla escavazione, profilatura, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche superficiali.

<u>Tali interventi</u>, volti a prevenire ed evitare allagamenti, <u>sono da effettuarsi</u> in modo costante e ciclico <u>con cadenza annuale</u> ed all'occorrenza più volte l'anno (*vedasi art. 23 del Regolamento*), in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.

#### A tal riguardo si ricorda inoltre che:

- le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 70 cm dalla carreggiata stradale o rispettare comunque una distanza tale da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. E, del R.D. 08/05/1904, n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua" (vedi art. 26 Arature dei terreni);
- in zona agricola o rurale le tombinature sono autorizzabili a seguito di parere favorevole dell'ufficio competente esclusivamente per accedere ai fondi agricoli od alle abitazioni (accessi carrai); esse dovranno presentare condotte aventi il diametro minimo di 80 cm e lunghezza massima di metri lineari sei (6,0). Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a



## COMUNE DI SOSSANO

#### Provincia di VICENZA

Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) - Tel. 0444 885220 - 885904 - 888695 C.F. 80006390241 - P.IVA: 00815480249

comune.sossano.vi@legalmail.it

condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm. (vedi art. 27 – Tombinature).

Quanto sopra premesso, si rinnova ai proprietari delle aree e dei terreni situati nel territorio comunale l'obbligo imposto dal succitato Regolamento di provvedere in merito alla manutenzione degli scoli e dei fossi privati, ciascuno per il tratto e per le parti di competenza.

Il Comune, sentito il Consorzio, provvederà a fornire le quote di riferimento al fine di ripristinare le corrette pendenze necessarie per il regolare deflusso delle acque.

Considerate altresì le esigenze in ordine al completamento delle attività agricole ancora in essere, viene fissato, quale termine ultimo per eseguire i lavori, il giorno 31 dicembre 2024.

In caso di inerzia il Comune provvederà direttamente all'esecuzione delle opere, addebitandone le spese al proprietario inadempiente, fatta salva l'ulteriore applicazione delle sanzioni previste dai vigenti regolamenti (anche in forza delle disposizioni della Legge Regionale 25 maggio 2021, n. 13 – Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio").

Auspicando in una fattiva collaborazione da parte di tutti i proprietari interessati alla tematica in questione e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Per L'Amministrazione Comunale L'assessore Paola VIGNAGA